REGOLAMENTO (CEE) N. 3171/87 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 1987

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a sacchi, sacchetti ed altri simili contenitori, di polietilene, della sottovoce 39.07 B V ex d) della tariffa doganale comune, originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1987 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 15,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 12 del regolamento (CEE) n. 3924/86, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I ; che, ai sensi dell'articolo 13 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati ;

considerando che, per i sacchi, sacchetti ed altri simili contenitori, di polietilene, della sottovoce 39.07 B V ex d) della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 4 380 000 ECU ; che in data 19 ottobre 1987 le importazioni nella Comunità, dei suddetti prodotti originari della Tailandia hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione ;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Tailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 27 ottobre 1987 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3924/86, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Tailandia :

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune e codice Nimexe	Designazione delle merci
10.0490	39.07 B V ex d) (39.07-53)	Sacchi, sacchetti ed altri simili contenitori, di polietilene

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1987.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

(1) GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 1.